



CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA & SVILUPPO 2015-2019

Rapporto di presentazione

Novembre 2015

CREDITO D'IMPOSTA R&S 2015-2019

CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO EFFETTUATE NEL QUINQUENNIO 2015-2019

Il **29 luglio 2015** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto attuativo** per il **credito d'imposta per ricerca e sviluppo**, sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 27 maggio 2015. Il predetto decreto attuativo ha dato piena operatività alla misura del credito d'imposta rivolta alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo, istituita come da art.1, commi 35 e 36, della legge n.190 del 23/12/2014, conosciuta come "Legge di Stabilità 2015". Il credito d'imposta è riservato alle imprese che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università ed enti/organismi di ricerca o che realizzano investimenti in attività di innovazione. Il credito d'imposta - senza limite di fatturato per le imprese beneficiarie - **riguarda gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** effettuati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La caratteristica principale di questo «bonus», è il **meccanismo incrementale di calcolo**, ovvero non sono **agevolabili** tutte le spese per R&S, ma solo **quelle sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in relazione al quale s'intende fruire dell'agevolazione**.

Il credito d'imposta viene stabilito nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi per il personale altamente qualificato e ai contratti di ricerca (costi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 decreto 27 maggio 2015) e del 25% della spesa incrementale relativa ai costi di ammortamenti, competenze tecniche e privative (costi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 4 decreto 27 maggio 2015).

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni per ciascun beneficiario, **a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S per almeno 30mila euro** nel periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione.

A CHI E' RIVOLTO

Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto tutte **le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, **che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo** a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

[Art. 3 - Soggetti beneficiari; decreto 27 maggio 2015]

ATTIVITA' AMMISSIBILI

Le attività di R&S ammesse ricadono in **4 tipologie** principali:

- 1- Lavori sperimentali o teorici, anche senza applicazioni o usi commerciali diretti.
- 2- Ricerca effettuata con l'obiettivo di creare nuovi prodotti, processi o servizi, o per il miglioramento di quelli esistenti.
- 3- Attività di progettazione per la creazione di nuovi prodotti, processi o servizi o per il miglioramento di quelli esistenti.
- 4- Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

[Art. 2 - Attività ammissibili; decreto 27 maggio 2015]

MODALITA' DI FRUIZIONE

Per fare uso dell'agevolazione si utilizza la **dichiarazione dei redditi**. Pertanto, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi di R&S, si indica il credito d'imposta di cui si gode grazie a questa misura. Per il calcolo del proprio credito d'imposta bisogna considerare che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dei costi che l'hanno generato.

[Art. 6 - Modalità di fruizione del credito d'imposta; decreto 27 maggio 2015]

INCREMENTI E SPESE TOTALI

Il riferimento per il calcolo del credito d'imposta è **l'eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti** a quello in relazione al quale s'intende fruire dell'agevolazione. Nel caso di imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, il riferimento diventa il minore periodo a decorrere dalla costituzione.

[Art. 5 - Agevolazione concedibile; decreto 27 maggio 2015]

QUALI VOCI DI COSTO SONO IMPUTABILI?

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

a) costi relativi al personale altamente qualificato, purché:

1- Sia dipendente dell'impresa ed impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

2- Sia in rapporto di collaborazione con l'impresa ed impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, e che svolga tali attività presso le strutture dell'impresa.

b) Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature da laboratorio, purché abbiano un costo unitario non inferiore a 2.000.

c) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative.

d) Competenze tecniche e privative industriali.

L'entità dell'agevolazione è pari al 25% sul valore incrementale per le spese di cui ai punti b) e d), al 50% sul valore incrementale per le spese ai punti a) e c).

[Art. 4 - Costi eleggibili al credito d'imposta; decreto 27 maggio 2015]

DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

I controlli sulla legittimità dell'agevolazione richiesta sono effettuati sui documenti contabili certificati da un soggetto revisore legale dei conti. Se l'impresa che richiede l'agevolazione non ha l'obbligo della revisione legale dei conti oppure è priva di un collegio sindacale, deve avvalersi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

[Art. 7 - Documentazione; decreto 27 maggio 2015]

RIFERIMENTI NORMATIVI

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg> (Legge 23 dicembre 2014)

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/29/15A05898/sg> (Decreto 27 maggio 2015)

CREDITO D'IMPOSTA R&S

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none">• Tutte le imprese
PERIODO DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• 31 dicembre 2015• 31 dicembre 2019
ATTIVITA' AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none">• Lavori sperimentali o teorici svolti• Ricerca pianificata o indagini critiche• Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo conoscenze• Produzione e collaudo
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none">• Costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento• a) Spese per il personale altamente qualificato – <i>misura del credito 50%</i>• b) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio – <i>misura del credito 25%</i>• c) Spese relative a contratti di ricerca – <i>misura del credito 50%</i>• d) Competenze tecniche e privative industriali – <i>misura del credito 25%</i>
PORTATA DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• «spesa incrementale» rispetto alla media dei medesimi investimenti rispetto ai tre periodi d'imposta precedenti
FRUIZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none">• In compensazione nella dichiarazione dei redditi

COME ATTIVARSI PER VALUTARE IL CREDITO D'IMPOSTA PER R&S

—> **Passo 1:** identificare un responsabile per ogni progetto di ricerca. Il soggetto dovrà firmare tutti i documenti, avallare i tempi previsti per: voce a), relativa al personale interno e ai consulenti esterni che svolgono attività presso l'impresa; voce b), quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, per le quali dovrà attestare il tempo di utilizzo delle attrezzature all'interno del progetto di ricerca.

— > **Passo 2:** ricercare nei bilanci del triennio precedente (2012-2014) i costi di r&s imputati.

— > **Passo 3:** scorporare anno per anno i costi imputati a ricerca utilizzando tre suddivisioni: costi ammissibili alle voci a) personale altamente qualificato e c) contratti di ricerca; costi ammissibili alle voci b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e d) competenze tecniche e privative industriali; costi di ricerca imputati anni precedenti, ma non utili ai fini del credito imposta ricerca (materie prime, personale non qualificato, spese generali ecc.).

—> **Passo 4:** fare la media del triennio precedente con valori omologhi a quelli ammissibili, diviso per i due raggruppamenti voci a) e c); voci b) e d).

—> **Passo 5:** identificare i costi ammissibili in relazione alle voci a) b) c) d) di cui sotto.

—> **Passo 6:** calcolare se gli investimenti dell'anno interessato dal calcolo (2015 attualmente o previsionale 2016), su valori omologhi eccedono la media del triennio precedente.

—> **Passo 7:** se ricorre la condizione di cui sopra (eccedenza sulla media) per i suddetti costi predisporre una descrizione analitica, identificando: fatture e pagamenti di consulenze, contratti di ricerca, buste paga e pagamenti delle stesse comprensive dei contributi. L'impresa deve poi procedere alla rilevazione degli ammortamenti o dei canoni di leasing dei beni utilizzati per la ricerca per fare calcolo del pro-quota utilizzabile ai fini del calcolo.

—> **Passo 8:** in caso di contratti di ricerca, richiedere una relazione sottoscritta dai partners, concernente le attività svolte.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Viene evidenziato di seguito per singola voce di spesa finanziabile, quale è la documentazione da conservare al fine di dimostrare il sostenimento della spesa:

—> **Voce a) costi relativi al personale altamente qualificato.** Per personale altamente qualificato si intende personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, oppure in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO - ISCED. Ovviamente il personale sopraindicato deve essere dipendente dell'impresa e impiegato in attività di R&S. Non può essere finanziato il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, anche se in possesso dei titoli di studio. Sono equiparati al personale dipendente i soggetti in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni. I collaboratori e professionisti (es. architetti e ingegneri) impiegati nelle attività di R&S sono agevolabili a patto che svolgano la propria attività presso la sede dell'impresa beneficiaria del credito di imposta. I corsi di economisti, psicologi, laureati in giurisprudenza, scienze della comunicazione, geometri e periti tecnici, solo per fare alcuni esempi, non possono essere finanziati, anche se vantano anni di esperienza nella R&S. Stessa sorte per i soci e gli amministratori, senza il titolo adeguato non sono finanziabili. Il costo del personale altamente qualificato da prendere in considerazione è costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all'effettivo impiego dei lavoratori nelle attività di R&S. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, sono ammissibili, in relazione alle collaborazioni esterne, per un massimo di euro 5.000, anche le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.

Rendicontazione: l'impresa deve compilare appositi fogli di presenza nominativi. Questi devono essere relativi ad ogni soggetto interessato dal progetto. I fogli presenza devono riportare per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di R&S ed essere firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di R&S. Dovranno essere individuate le buste paga dei mesi in cui il soggetto dipendente ha partecipato alla ricerca, ricostruito il costo orario e individuati i pagamenti. Sono necessarie inoltre le fatture o le ricevute dei soggetti che hanno contribuito all'attività di ricerca e vanno ricostruiti i pagamenti.

—> **Voce b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio.** Per essere ritenuti agevolabili ai fini del bonus fiscale gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all'importo deducibile. L'importo ammissibile viene calcolato in rapporto all'effettivo utilizzo per le attività di R&S. Per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, acquisiti mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di cui al decreto del ministro delle finanze 31 dicembre 1988, è rappresentato dal costo storico del bene. Questo, ai fini dei controlli deve risultare dal relativo contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del locatore. Le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, sono ammissibili nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti di legge. Sono quelli stabiliti con decreto del ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla gazzetta ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per

l'attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Rendicontazione: è necessaria la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di R&S relativa alla misura e al periodo in cui gli strumenti e le attrezzature di laboratorio sono stati utilizzati per l'attività di R&S. Dovranno essere individuate le fatture di acquisto e i relativi pagamenti.

—> **Voce c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese.** In questa voce rientrano le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, basta che non abbiamo rapporti di collegamento con l'impresa richiedente. I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in stati membri dell'UE, in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (see) ovvero in paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. **Rendicontazione:** è necessario conservare i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce. Dovranno essere individuate le fatture e i relativi pagamenti.

—> **Voce d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica.** Per concludere troviamo tra i costi agevolabili anche le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. **Rendicontazione:** come nel caso della ricerca contrattuale è opportuno conservare i contratti ed una relazione concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.